



# CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE N° 35 DEL 11.3 APR. 2017

**Oggetto:** ordinanza per la rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi, contenenti presumibilmente amianto, abbandonati su di area ubicata in Via Licola Mare appartenente ad una più ampia area riportata in Catasto al Fg. 83 part. 2. Accertamento di violazione per abbandono incontrollato di rifiuti.

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- la legge n. 257 del Marzo 1992 stabilisce la messa al bando dell'amianto in Italia, a causa della sua pericolosità per la salute pubblica dovuta alla natura fibrosa, in quanto anche se a bassissime concentrazioni, la fibra d'amianto a causa delle proprie caratteristiche aerodinamiche, della dimensione ridotta e della forma allungata, può rimanere sospesa nell'aria per il tempo sufficiente a rappresentare un rischio respiratorio e può provocare patologie prevalentemente irreversibili;
- il D. Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto stabilisce:
  1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
  2. (...);
  3. *Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*

**VISTO** il verbale di sequestro probatorio redatto in data **08/07/2016** da parte del Commissariato della Polizia di Stato di Giugliano – Villaricca, con allegato verbale di sopralluogo n.106/CA/16 redatto dai tecnici ARPAC in pari data e acquisito al prot. del Settore Ambiente in data **21/07/2016** al n. **0355**, con il quale si informa che in data **08/07/2016** è stata sottoposta a sequestro, in **Via Licola Mare ex spiaggia Nato** e precisamente il **tratto di spiaggia compreso tra il Lido Smeraldo e il Lido della Guardia di Finanza** un area di circa mq **6.000** sul quale sono stati depositate ad opera di ignoti diverse tipologie di rifiuti ovvero cumuli di materiali provenienti da attività di costruzione e demolizione, legno, pneumatici, plastica e lastre in cemento - amianto;

**PRESO ATTO** che dal sopralluogo effettuato in data **12/07/2016**, da parte del personale di questo settore in **Via Licola Mare, ex stabilimento balneare della NATO**, è emerso che l'area in oggetto si compone di 2 lotti di terreno:

- il primo, adiacente alla strada comunale di Via Licola Mare e per una superficie di circa mq 7.000,00, risulta essere di proprietà della “ **Regione Campania ex ONC** con sede in **Napoli alla Via Pietro Metastasio, 25/29** “ e fa parte di una più ampia area riportata in Catasto al Fg.83 part.2 sulla suddetta area risultano depositati piccoli cumuli di rifiuti urbani inoltre nella zona posta sul lato Nord a confine con il muretto di divisione del Lido Smeraldo si riscontra la presenza di materiali contenenti presumibilmente amianto costituiti da:
  - **frammenti di lastre di eternit di piccole dimensioni misti alla sabbia;**
  - **lastre intere e parzialmente lesionate e nascoste sotto cumuli di sabbia.**
- il secondo lotto compreso tra il corpo di fabbrica e la battigia del mare, risulta essere di proprietà del Demanio Marittimo dello Stato e fa parte di una più ampia area riportata in Catasto al Fg. 83 part.736 – 1618, sulla suddetta area risultano depositati piccoli cumuli di rifiuti urbani. La competenza e la gestione di tale area è affidata al Comune di Giugliano che provvede, nel periodo estivo alla pulizia della spiaggia e annesso aree entro la prima decade del mese.

ORDINANZA SINDACALE ( SETTORE AMBIENTE ) N. .... / 2017

La presenza di rifiuti contenenti amianto nell'area in questione **rappresenta uno stato di pericolo per la collettività**, dato atto che l'area in oggetto è parte integrante della spiaggia ed è frequentata nel periodo estivo da un numero elevato di bagnanti, in considerazione del fatto che la stessa rappresenta una spiaggia libera non presidiata ed è direttamente accessibile dalla pubblica via in quanto pur essendo recintata con muretto di tufo è priva di idonei cancelli di chiusura. Al fine di evitare il rischio di dispersione di fibre di amianto nell'aria, con potenziale pregiudizio per la pubblica incolumità, si è provveduto con urgenza, alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti contenenti amianto e alla delimitazione della stessa;

**RITENUTO** configurarsi le fattispecie previste dall' art. 192, comma 1 D. Lgs 152/06 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;

**VISTA** la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo Prot. N° 54581 del 22/07/2016, redatto ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, finalizzato alla emissione dell' ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi, contenenti presumibilmente amianto, abbandonati su di area ubicata in **Via Licola Mare** appartenente ad una più ampia area riportata in Catasto al Fg. 83 part. 2, regolarmente notificato alla " **Giunta Regionale della Campania Dipartimento 55 Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali - UOD 3 Patrimonio Regionale** ", in qualità di **proprietaria**, con il quale si fissava il termine di **7 ( sette ) gg.** dal ricevimento dello stesso avvio per **depositare presso il Settore Ambiente memorie scritte e/o osservazioni**, e quant'altro riterrà opportuno ai fini difensivi;

**PRESO ATTO** che, in merito all'esecuzione degli adempimenti richiesti con l'avvio del procedimento sopra richiamato, la **Giunta Regionale della Campania**, con nota Prot. n. 531625 del 02/08/16, acquisita al prot. dell'Ente in pari data al n. 56610, comunicava che, considerata la gravità dell'evento riferito, intende adottare tutte le azioni di propria competenza;

**ACCERTATO** che:

- **non è stato possibile risalire all'autore materiale dell'abbandono dei rifiuti;**
- **la Giunta Regionale della Campania** come sopra identificata, alla data attuale **non ha adottato nessuna azione di propria competenza ne le più elementari misure atte ad assolvere il dovere di normale diligenza**, quali l'apposizione di cartelli e mezzi preclusivi dell'accesso, anche simbolici, quali catene e sbarre innanzi ai varchi principali, che valgono a segnalare che si tratta di una proprietà privata in cui è vietato l'accesso e, quindi, ogni utilizzazione dell'area, **con ciò configurando comportamento colposo;**

**RITENUTO** che, per le considerazioni su esposte, **la violazione dall' art.192, c. 1 D. Lgs 152/06, sia imputabile a titolo di colpa alla proprietaria dell'area e quindi di soggetto responsabile di abbandono di rifiuti speciali pericolosi.**

**CONSIDERATO** che non compete al Comune adottare misure preclusive all'accesso, senza le quali potranno comunque continuare gli abbandoni dei rifiuti;

**RITENUTO** necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito.

**VISTA** la **Legge 27.03.1992 n° 257-** Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

**VISTO** gli artt. 246 - 256 del D. Lgs. N°81/08 - Protezione dei rischi connessi dall'esposizione all' amianto;

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 267/2000
- gli artt. 192 - 255 - 256 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

### **ORDINA**

per i motivi espressi in narrativa, alla " **Giunta Regionale della Campania Dipartimento 55 Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali - UOD 3 Patrimonio Regionale** ", in qualità di **proprietario e di soggetto responsabile dell'abbandono di rifiuti pericolosi in un'area sita in Via Licola Mare, ex stabilimento balneare della NATO** appartenente ad una più ampia area riportata in Catasto al Fg. 83 part. 2, **di procedere:**

1. **a proprie cure e spese** entro il termine di giorni **60 (sessanta )** dalla notifica della presente ordinanza, (considerando in tale termine anche i 30 gg. necessari per il deposito presso l'ASL del "piano di lavoro") a :
  - **bonificare tramite rimozione e successivo smaltimento** ( pt. 3a del DM 6/9/1994) di **tutti i materiali contenenti amianto** presenti nell'area di cui in oggetto,.

Per l'esecuzione di tale attività si dovrà avvalere di un'impresa abilitata a smaltire materiale contenente amianto iscritta all'Albo Gestori Rifiuti – Sezione imprese che bonificano beni contenenti amianto, che dovrà presentare

**ORDINANZA SINDACALE ( SETTORE AMBIENTE ) N . . . . . / 2 0 1 7**

idoneo piano di lavoro alla competente U.O. Prevenzione e sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL ( art. 212 D.lgs 152/2006; art. 256 D.lsl 81/2008; D.M. del Ministero della Sanità del 06/09/1994);

Ad avvenuto smaltimento dei materiali **contenenti amianto** dovrà essere inviata, al **Settore Ambiente, copia dei formulari comprovante l'avvenuto smaltimento degli stessi conformemente alla vigente normativa.**

2. alla messa in atto di tutti i presidi atti ad eliminare la possibilità di ingresso incontrollato all'area, quali l'apposizione di cartelli e mezzi preclusivi dell'accesso, quali catene e sbarre innanzi ai varchi principali, che valgono a segnalare che si tratta di una proprietà privata in cui è vietato l'accesso e, quindi, ogni utilizzazione dell'area;

### INFORMA CHE

- se entro i termini assegnati verrà accertata l' inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno, ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D. Lgs 152/2006;
- avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Campania, Sez. di Napoli, nel termine di sessanta ( 60) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso ovvero, in via alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso;
- il Responsabile del Procedimento è l'ing. **Aniello Pirozzi** e che, per informazioni, è possibile contattare il Settore Ambiente in Corso Campano, 200 - Giugliano in Campania (NA).

### DISPONE

- la **notifica** della presente alla " **Giunta Regionale della Campania Dipartimento 55 Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali - UOD 3 Patrimonio Regionale** con sede in **Napoli** a la **Via Pietro Metastasio, 25/29** ".  
Pec : 15@pec.regione.campania..it
- di **trasmettere copia** della presente:
  - 1) Regione Campania - Assessorato Ambiente e Territorio- via A. De Gasperi, 28 – 80134 Napoli;
  - 2) Città Metropolitana di Napoli – Piazza Matteotti,1 – 80143 Napoli;
  - 3) Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli Nord tramite polizia Municipale
  - 4) Prefettura di Napoli - Ufficio Territoriale del Governo- Area V°-Protezione Civile - P.zza del Plebiscito - 80132 Napoli
  - 5) A.R.P.A. Campania – Dipartimento Provinciale di Napoli, via Don Bosco, 4/F – 80143 Napoli;
  - 6) ASL NA 2 - Dipartimento di Prevenzione – Corso N. Terracciano, 10 – 80078 Pozzuoli (NA);
  - 7) Comando Stazione Carabinieri di Giugliano in Campania (NA) – viale dell'Acquario, 1;
  - 8) Comando Stazione Carabinieri di Varcaturò, via Lago Patria, 181 – 80014 Giugliano in Campania (NA);
  - 9) Commissariato della Polizia di Stato di Giugliano - Villaricca (NA) – Via A. Giardini, 1;
- copia della presente venga :
  - affissa all'Albo Pretorio del Comune;
  - pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

A tutte le Forze dell'Ordine, alle quali il presente atto è notificato, si chiede di disporre i dovuti sopralluoghi al fine di accertare l'ottemperanza di quanto disposto nell'Ordinanza stessa.

